



**COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO**

**Disciplinare
per l'utilizzo della camera mortuaria
presso i cimiteri di Calavino e Lasino**

Art. 1 Oggetto e finalità del Disciplinare

- Il presente Disciplinare regola le modalità di utilizzo delle Camere mortuarie presso i cimiteri Comunali, previste dall'art. 9 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 26 di data 23.03.2016. (Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti) per le funzioni individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 2 Individuazione degli aventi diritto

- Il deposito e l'osservazione delle salme presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è garantito secondo il seguente ordine di priorità, per le salme di persone:
 - decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso al momento della morte la propria residenza;
 - già residenti nel Comune ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici;
 - morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune, ed ammesse nei cimiteri comunali previa autorizzazione del Sindaco;
 - non residenti in vita nel comune, anche in casi diversi da quelli precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale ed ammesse nei cimiteri comunali su domanda e previa autorizzazione del Sindaco;
 - non decedute nel comune e non residenti in vita nel comune su richiesta dei familiari che prospettino particolari motivi e situazioni personali.

Art. 3 Richiesta d'uso

- Le istanze di deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali, sono presentate dai parenti del defunto o da loro incaricato, in carta resa legale, fatta eccezione per il trasferimento disposto dall'autorità sanitaria o dalla forza pubblica;
- La presentazione della richiesta di utilizzo comporta l'accettazione delle norme di cui al presente disciplinare.

Art. 4 Autorizzazioni e gestione

- Le autorizzazioni di deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali sono rilasciate d'ordine del Sindaco.
- L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 5 Corrispettivi

- L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al solo rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per le persone:
 - decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso al momento della morte la propria residenza;
 - già residenti nel Comune ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici.
- L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al pagamento di un corrispettivo pari ad **€ 25,00 al giorno** oltre al rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per le persone:
 - morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune, ed ammesse nei cimiteri comunali previa autorizzazione del Sindaco;
 - non residenti in vita nel comune, anche in casi diversi da quelli precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale ed ammesse nei cimiteri comunali su domanda e previa autorizzazione del Sindaco.

3. L'autorizzazione al deposito di salma presso le camere mortuarie dei cimiteri comunali è subordinata al pagamento di un corrispettivo pari ad **€ 50,00 al giorno** oltre al rimborso delle spese per l'attivazione del sistema di raffrescamento (ove disponibile) pari ad **€ 25,00 al giorno**, per:
 - a. le persone non decedute nel comune e non residenti in vita nel comune su richiesta dei familiari che prospettino particolari motivi e situazioni personali.
 - b. ogni altra richiesta presentata da terzi.

Art. 6 Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
 - Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 26 di data 23.03.2016.

Art. 7 Responsabilità

1. I richiedenti sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture e agli arredi, durante l'utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a persone o cose.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01.01.2025 e pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.